

Prot. n. 13799/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica

VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

VISTO il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/200 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

VISTO il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l'elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale e la valutazione della qualità;

VISTO il regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per

quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1093/2013 della Commissione del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat;

VISTO il regolamento (UE) n. 659/2014 del Parlamento europeo e di Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico;

VISTO l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art.13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art.2, primo comma, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, nonché le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli riportate nell'Allegato XI;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.18978/RU del 19 febbraio 2015, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificarne il contenuto informativo relativamente alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017, adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, recante misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat");

VISTA la nota prot. n. 0244474/18 del 5 febbraio 2018, con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

(Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti)

L'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato accluso alla presente determinazione.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni della presente determinazione si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Roma, 8 febbraio 2018

p. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI a.p.s
IL VICEDIRETTORE–DIRETTORE VICARIO
Cinzia Bricca
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI

Titolo I

AVVERTENZE GENERALI

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti sono composti ciascuno da:

- un frontespizio (rif.: mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco esclusivamente per la presentazione in dogana. Il frontespizio non deve presentare cancellature né alterazioni. Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno, può esigere la presentazione di un nuovo frontespizio;
- un record relativo al frontespizio (rif.: mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

e almeno uno dei seguenti elementi:

- uno o più record relativi a dettagli di sezione 1 (rif.: mod. INTRA-1 *bis* o mod. INTRA-2 *bis*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 2 (rif.: mod. INTRA-1 *ter* o mod. INTRA-2 *ter*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 3 (rif.: mod. INTRA-1 *quater* o mod. INTRA-2 *quater*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 4 (rif.: mod. INTRA-1 *quinquies* o mod. INTRA-2 *quinquies*).

2. Negli elenchi riepilogativi di cui all'art. 1 della presente determinazione vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 anche le operazioni commerciali relative allo scambio di gas e quelle relative alle lavorazioni. Dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi intracomunitari anche le merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate e le vendite di mezzi di trasporto nuovi a cittadini privati di altri Stati membri. Dal 2018 non vanno riepilogate le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica

3. Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

- a) Oro detto monetario.
- b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;
- c) Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
 - la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
 - la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.
- d) Merci che circolano tra:
 - uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
 - lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

- e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
- f) Software scaricato da Internet;
- g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
 - materiale pubblicitario
 - campioni commerciali

- h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
- i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

4. Con effetto dai dati di gennaio 2010, gli articoli 17, 20, 21 e 22 del Regolamento della Commissione 1982/2004 relativi alla movimentazione di alcuni particolari beni sono stati modificati dal Regolamento della Commissione 96/2010. In particolare si definisce il concetto di "proprietà economica" come i diritti di un soggetto passivo d'imposta di reclamare i vantaggi collegati all'utilizzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo spaziale nell'ambito di un'attività economica mediante l'accettazione dei rischi associati. Conseguentemente vanno inclusi nelle statistiche relative agli scambi intracomunitari i seguenti movimenti:

1. Scambi tra Stati membri di navi e aeromobili, comprendenti le cessioni e gli acquisti seguenti:
 - a. il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da un soggetto passivo d'imposta residente in un altro Stato membro a un soggetto passivo d'imposta residente nello Stato membro dichiarante. Tale transazione è trattata come un acquisto;
 - b. il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile di un soggetto passivo d'imposta residente nello Stato membro dichiarante a un soggetto passivo d'imposta residente in un altro Stato membro. Tale transazione è trattata come una cessione. Quando la nave o l'aeromobile sono nuovi, la cessione è registrata nello Stato membro di costruzione;
 - c. le cessioni e gli acquisti di navi o di aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi.

Per queste operazioni si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- d. il valore statistico è l'importo totale che sarebbe fatturato - esclusi i costi di trasporto e di assicurazione - in caso di vendita o di acquisto dell'intera nave o aeromobile;
 - e. lo Stato membro associato è:
 - i. lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d'imposta che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile è residente, all'acquisto, o il soggetto passivo d'imposta al quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in cessione, per i movimenti di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - ii. lo Stato membro di costruzione, all'acquisto, nel caso di navi o aeromobili nuovi;
 - iii. lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile è residente, in acquisto, o lo Stato membro che effettua la trasformazione per conto terzi, in cessione, per i movimenti di cui alla precedente lettera c);
2. Scambi di Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare, comprendenti:
 - a. un acquisto, quando le merci sono consegnate:
 - i. da un altro Stato membro a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino,
 - ii. da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro dichiarante,
 - iii. da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;
 - b. una cessione, quando le merci sono consegnate:
 - i. a un altro Stato membro da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino,
 - ii. a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo marino dallo Stato membro dichiarante,

- iii. a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.

Per le merci fornite a impianti in alto mare si usano i seguenti codici:

- 9931 24 00: merci indicate ai capitoli 1 a 24 della NC,
- 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,
- 9931 99 00: merci classificate altrove.

Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato membro associato "QV".

3. Scambi sui prodotti del mare che comprendono i seguenti acquisti e cessioni:
 - a. lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro. Tali transazioni sono trattate come acquisti;
 - b. lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali transazioni sono trattate come cessioni.

All'acquisto, lo Stato membro associato è lo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, alla cessione, un altro Stato membro nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.

4. Informazioni sul lancio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra due soggetti passivi d'imposta stabiliti in differenti Stati membri. Questo è registrato:

- a. come cessione, nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;
- b. come acquisto nello Stato membro in cui è residente il nuovo proprietario.

Per queste operazioni si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a. il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione;
- b. il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, in acquisto, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo proprietario, in cessione.

Titolo II

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI DI BENI E DEI SERVIZI

Frontespizio (Mod. INTRA-1)

Nel primo riquadro vanno indicati il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) con l'indicazione del mese (da 1 a 12) o del trimestre (da 1 a 4) di riferimento, l'anno di riferimento.

Nel caso di periodicità trimestrale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, occorre indicare se le operazioni riepilogate nelle sezioni 1 e/o 3 sono da riferirsi al:

- 1° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre);
- 1° e 2° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre);

- trimestre completo: (è il caso in cui non si è superato il valore soglia di presentazione trimestrale oppure si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre).

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Nel riquadro del soggetto obbligato va indicato il numero di partita IVA e:

- nel caso di persona fisica, il cognome e il nome del soggetto;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione/ragione sociale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi;
- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se il soggetto obbligato si avvale di un soggetto diverso per la presentazione degli elenchi, secondo quanto disposto dall'art 2 della presente determinazione, nel riquadro relativo al soggetto delegato va indicato il numero di partita IVA dello stesso, nonché il suo cognome e nome o la sua denominazione/ragione sociale.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco vanno indicati il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni per ciascuna sezione (1, 2, 3 e 4).

La compilazione del frontespizio per la presentazione in dogana è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1

Cessioni di beni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 *bis*)

Note generali.

1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

- a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
- b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);
- c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

2. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è da ritenere facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa). A partire dai dati di gennaio 2018, ricadono nella presente casistica anche le cessioni dichiarate da soggetti che intendano avvalersi della semplificazione prevista dal comma 3.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017

3. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine;
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se fornito), nomenclatura combinata (se fornito);

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine.

4. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

5. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la natura transazione deve essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella B;
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna della tabella B.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 9).

La colonna va compilata:

- a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010;
- b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, valore delle merci, lettera b).

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni di beni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 8, del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D, terza colonna).

La colonna va compilata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C). La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

Provincia di origine (col. 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Sezione 2

Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *ter*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo delle cessioni di beni indicando le operazioni nella sezione 1.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni di beni comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Valore statistico in euro (col. 11).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Sezione 3

Servizi resi registrati nel periodo (Mod. INTRA-1 *quater*)

Note generali.

1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le stesse colonne
2. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
3. Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA dell'acquirente, codice servizio e paese di pagamento.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Numero fattura (col. 5).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il numero della fattura relativa al servizio reso.

Data fattura (col. 6).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare la data della fattura relativa al servizio reso.

Codice servizio (col. 7).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività). A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 4.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 l'indicazione del servizio reso potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.agenziaadoganemonopoli.gov.it sezione Intrastat).

Modalità di erogazione (col. 8).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 9).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita,

- a) Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- b) Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 10).

Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso.

Sezione 4

Rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *quinquies*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori e/o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
- indicare nelle colonne da 6 a 14 tutti i dati comprensivi delle modifiche.

3. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
- non compilare le colonne da 6 a 14.

4. Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi indicando le operazioni nella sezione 3.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4.

Sezione doganale (col. 2).

Indicare il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare.

Anno (col. 3).

Indicare l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare.

Protocollo dichiarazione (col. 4).

Indicare il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare.

Prog. Sez. 3 (col. 5).

Indicare il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare.

Stato (col. 6).

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice IVA (col. 7).

In caso di modifica indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Numero fattura (col. 9)

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare il numero della fattura relativa al servizio reso; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Data fattura (col. 10).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare la data della fattura relativa al servizio reso; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice servizio (col. 11).

In caso di modifica indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività) . A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 4.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 l'indicazione del servizio reso potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione Intrastat).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di erogazione (col. 12).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare:

- a) il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione;
- b) il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di incasso (col. 13).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica:

- a) indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.

- c) indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Paese di pagamento (col. 14).

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio reso.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Titolo III

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2)

Nel primo riquadro vanno indicati il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) con l'indicazione del mese (da 1 a 12) o del trimestre (da 1 a 4) di riferimento, l'anno di riferimento.

Nel caso di periodicità trimestrale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, occorre indicare se le operazioni riepilogate nelle sezioni 1 e/o 3 sono da riferirsi al:

- 1° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre);
- 1° e 2° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre);
- trimestre completo: (è il caso in cui non si è superato il valore soglia di presentazione trimestrale oppure si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre).

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Nel riquadro del soggetto obbligato va indicato il numero di partita IVA e:

- nel caso di persona fisica, il cognome e il nome del soggetto;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione/ragione sociale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi;
- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se il soggetto obbligato si avvale di un soggetto diverso per la presentazione degli elenchi, secondo quanto disposto dall'art 2 della presente determinazione, nel riquadro relativo al soggetto delegato va indicato il numero di partita IVA dello stesso, nonché il suo cognome e nome o la sua denominazione/ragione sociale.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco vanno indicati il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni per ciascuna sezione (1, 2, 3 e 4).

La compilazione del frontespizio per la presentazione in dogana è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1

Acquisti di beni registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 *bis*)

Note generali.

1. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 *bis* sono rese per finalità statistiche. Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, sono quindi escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).

2. A partire dagli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 1.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, la compilazione di questa sezione è da ritenersi facoltativa.

3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 5.

4. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate per elenchi mensili: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione;
- nel caso di righe dettaglio compilate eventualmente per elenchi trimestrali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se fornito) e nomenclatura combinata (se fornito);

5. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

6. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" sono arrotondati all'unità. Nel caso di importi inferiori a 1 si dovrà indicare 1.

7. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà essere indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la natura della transazione deve essere indicata dal codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella B.
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna della tabella B.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 10).

La colonna va compilata:

- a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010;
- b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, valore delle merci, lettera b).

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti di beni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel valore delle merci ai fini statistici. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 8, del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D, terza colonna).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata.

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2

Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *ter*)

Note generali

1. Questa sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso fornitore intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Tale sezione va obbligatoriamente compilata per rettificare elenchi riferiti a periodi precedenti l'anno 2018, la compilazione della sezione per periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 è da ritenersi facoltativa per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 1.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017.

3. Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite a fornitori diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo degli acquisti di beni indicando le operazioni nella sezione 1.

4. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno “-” nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.

5. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni in euro o dell'ammontare delle operazioni in valuta o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

3. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti di beni comunicato in precedenza.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti di beni comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Valore statistico in euro (col. 12).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Sezione 3

Servizi ricevuti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 *quater*)

Note generali.

1. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 *quater* sono rese per finalità statistiche.
2. A partire servizi intracomunitari ricevuti dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, la compilazione di questa sezione è da ritenersi facoltativa
3. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare le stesse colonne.
4. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
5. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" sono arrotondati all'unità. Nel solo caso di "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" inferiori a 1 si dovrà indicare 1.
6. Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA del fornitore, codice servizio e paese di pagamento.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

Numero fattura (col. 6).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto.

Data fattura (col. 7).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento a partire dall'anno 2015; se fornita, indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto.

Codice servizio (col. 8).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 2.3 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 l'indicazione del servizio reso potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione Intrastat).

Modalità di erogazione (col. 9).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione; indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 10)

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita,

- a) Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- b) Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 11).

Indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto.

Sezione 4

Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *quinquies*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso fornitore intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
2. Tale sezione va obbligatoriamente compilata per rettificare elenchi riferiti a periodi precedenti l'anno 2018.
3. A partire dalle variazioni intervenute sui servizi intracomunitari ricevuti dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, la compilazione di questa sezione è da ritenersi facoltativa; tali soggetti potranno riepilogare i servizi ricevuti in elenchi trimestrali o mensili.
4. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
 - indicare nelle colonne da 6 a 15 tutti i dati comprensivi delle modifiche.
5. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
 - non compilare le colonne da 6 a 15.
6. Tale sezione non può essere quindi utilizzata per integrare la sezione 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di fornitori diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi ricevuti indicando le operazioni nella sezione 3.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4.

Sezione doganale (col. 2).

Indicare il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare.

Anno (col. 3).

Indicare l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare.

Protocollo dichiarazione (col. 4).

Indicare il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare.

Prog. Sez. 3 (col. 5).

Indicare il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare.

Stato (col. 6).

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice IVA (col. 7).

In caso di modifica indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Numero fattura (col. 10).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Data fattura (col. 11).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice servizio (col. 12).

In caso di modifica indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 2.3 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, l'indicazione del servizio reso potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione Intrastat).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di erogazione (col. 13).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare:

- a) il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione;
- b) il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di incasso (col. 14).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica:

- a) indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Paese di pagamento (col. 15).

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA UE

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	10
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
HR	CROAZIA	11
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
DE	GERMANIA	9
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETONIA	11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	10
RO	ROMANIA	da 2 a 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

Tabella B**NATURA DELLA TRANSAZIONE**

CODICE NUMERICO	DESCRIZIONE	CODICE ALFABETICO
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)	A
2	Restituzione o sostituzione di merci	B
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea, altri aiuti pubblici di carattere generale, altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)	C
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi	D
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi	E
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio e leasing operativi)	F
7	Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni	G
8	Fornitura di materiale e attrezzature per lavori nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l'intero contratto	H
9	Altre transazioni	I

Tabella C**MODO DI TRASPORTO**

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

CODICE INCOTERMS	DESCRIZIONE	CODICE GRUPPO
EXW	Franco fabbrica	E
FCA	Franco vettore	F
FAS	Franco lungo bordo	
FOB	Franco a bordo	
CFR	Costo e nolo	C
CIF	Costo, assicurazione, nolo	
CPT	Trasporto pagato fino a...	
CIP	Trasporto e assicurazione pagati fino a...	
DAF	Reso frontiera	D
DES	Reso ex ship	
DEQ	Reso banchina	
DDU	Reso non sdoganato	
DDP	Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)	